

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 2

Prot. n. 28954/8.3

Roma, 20 marzo 2009

OGGETTO: Modifiche al decreto dirigenziale 11 novembre 2008. Installazione a posteriori di specchi su veicoli commerciali pesanti.

Come è noto, con il decreto dirigenziale 11 novembre 2008 ⁽¹⁾, emanato in applicazione dell'art. 3, comma 4, del D.M. 11 gennaio 2008 ⁽²⁾ concernente il recepimento della direttiva 2007/38 ⁽³⁾, sono state adottate le disposizioni per l'installazione a posteriori di specchi su veicoli commerciali pesanti.

Al fine di semplificare ulteriormente le procedure di aggiornamento della carta di circolazione, con decreto dirigenziale 20 marzo 2009, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono state apportate alcune modifiche al richiamato decreto 11 novembre 2008 ⁽¹⁾, che di seguito si sintetizzano:

- **emissione di una etichetta adesiva per l'aggiornamento della carta di circolazione.** A tal fine sono in corso di definizione le relative procedure informatiche;
- possibilità di aggiornare la carta di circolazione dei veicoli interessati anche in occasione della revisione annuale senza oneri aggiuntivi. In tali casi l'etichetta riporta l'esito della revisione e l'adeguamento di cui trattasi;
- fermo restando il termine del 1° aprile 2009 per l'adeguamento dei veicoli interessati, l'aggiornamento può essere effettuato in occasione della prima revisione annuale effettuata successivamente al 31 marzo 2009. Ciò significa che per un veicolo sottoposto a revisione annuale prima del 31 marzo 2009 e adeguato per gli specchi retrovisori dopo la visita di revisione, l'aggiornamento della carta di circolazione potrà essere effettuato in occasione della cadenza della revisione nell'anno 2010. E' sottinteso che nelle more dell'aggiornamento della carta di circolazione, per dimostrare che il veicolo sia stato adeguato, a bordo dello stesso deve essere tenuta, a seconda dei casi, la dichiarazione di installazione di cui all'allegato 2 del decreto dirigenziale 11 novembre 2008 ⁽¹⁾ ovvero il certificato di approvazione.

Per maggior chiarezza, nella tabella seguente si riportano le diverse modalità di aggiornamento e le relative tariffe da applicare